



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Il Direttore**

Delibera n.5 del 12/04/2024

Approvazione Piano Ispezioni 2024, Regolamento incarichi extra-istituzionali, Circolare divieto pantouflage

Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 di *“Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”*, modificato con decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 di *“Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”*, e in particolare gli articoli 1 e 6 che istituiscono l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, - ISIN con funzioni e compiti di autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016, con il quale l'Avv. Maurizio Pernice è stato nominato Direttore dell'ISIN - Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione;

VISTO il D.P.C.M. del 10 novembre 2017, notificato in data 17/11/2017, con il quale l'Avv. Maurizio Pernice, Dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso l'ISIN, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, ed in particolare l'art. 10, comma 3, secondo cui è compito di ciascuna amministrazione promuovere maggiori livelli di trasparenza rispetto a quelli definiti dalla normativa primaria;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il *Regolamento di organizzazione e funzionamento interni* dell’ISIN, approvato con delibera direttoriale n. 3 del 22 giugno 2018, come modificato con delibere n. 5 del 22 febbraio 2021 e con delibera n.15 del 03.11.2023 e in particolare l’art.5, comma 1, che <attribuisce al Direttore la legale rappresentanza dell’ISIN e ne disciplina i poteri e i compiti;

VISTO il Regolamento di contabilità dell’ISIN, approvato con delibera direttoriale n. 4 del 16 luglio 2018;

VISTA la Delibera del Direttore dell’ISIN n. 20 del 22 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024 dell’ISIN;

VISTO il Programma Annuale delle Ispezioni per l’anno 2024 proposto dai responsabili di area con coordinamento tecnico dei Servizi tecnici e dal coordinatore dell’attività ispettiva dell’ISIN, trasmesso con mail del 25/03/2024, predisposto ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 101 del 2020, allegato sotto la lettera “A”;

VISTA la delibera n. 6 dell’8 giugno 2023 recante l’Aggiornamento PIAO, nella parte in cui ai fini di ottemperare agli adempimenti derivanti dalle misure obbligatorie anticorruzione e trasparenza e RDGP, prevede la predisposizione di un Regolamento recante la disciplina delle incompatibilità e del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali;

PRESO ATTO che ad oggi la materia dell’incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi risulta ad oggi disciplinata in via generale dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/01;

RITENUTO di dover regolamentare la materia in merito allo svolgimento degli incarichi extra istituzionali, al fine di renderla compatibile con le peculiarità proprie del personale presente in servizio presso ISIN, attraverso l’emanazione del Regolamento incarichi extraistituzionali, allegato sotto la lettera “B”;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 42, lett. l), della legge 6 novembre 2012 n. 190, ha contemplato l’ipotesi della c.d. “incompatibilità successiva” (divieto di pantouflage), introducendo all’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, il comma 16 ter, volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di prevenzione della corruzione, l’ISIN ritiene opportuno intervenire con un’apposita Circolare in materia di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) nel rispetto degli obiettivi operativi indicati nel PIAO 2023 – 2025, allegata sotto la lettera “C”;

VISTO il verbale n. 3/2024 della riunione del 28/03/2024, prot. n. 2468 del 08/04/2024, con il quale la Consulta dell’ISIN ha deliberato parere favorevole all’approvazione del Programma annuale d’ispezione 2024, del Regolamento incarichi extra istituzionali e della Circolare di divieto pantouflage, allegati a detto verbale;

VISTA la Delibera n.3 del 10.04.2024 con la quale la Consulta esprime, tra l'altro, parere favorevole all'approvazione del Programma delle Ispezioni per l'anno 2024, del Regolamento incarichi extra istituzionali e della Circolare di divieto pantouflage;

VISTA la nota prot. n.2559 del 11.04.2024 con cui viene trasmesso, per informazione alle OO.SS., il Regolamento incarichi extraistituzionali e la Circolare sul divieto di pantouflage dell'ISIN;

DELIBERA

1. Di approvare:

- A. il Programma Annuale delle Ispezioni 2024, allegato sotto la lettera "A" alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di prevedere la pubblicazione, nell'ambito della relazione annuale, gli esiti complessivi e i risultati delle attività ispettive;
- B. il Regolamento incarichi extraistituzionali, allegato sotto la lettera "B" della presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- C. la Circolare divieto pantouflage, allegata sotto la lettera "C" della presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente delibera al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISIN.

Avv. Maurizio Pernice



Maurizio
Pernice
12.04.2024
11:47:51
GMT+01:00



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Il Direttore**

Circolare n. 1 del 12/04/2024

Oggetto: Attività di prevenzione della corruzione. Applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, nell'ambito dell'art. 53 del Dlgs. 165/2011 introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012

Circolare in materia di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage / "porte girevoli")

L'art. 1, comma 42, lett. l), della legge 6 novembre 2012 n. 190, ha contemplato l'ipotesi della c.d. "incompatibilità successiva" (divieto di pantouflage), introducendo all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, il comma 16 ter, volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

La succitata disposizione stabilisce che «*i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*».

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che, durante il periodo di servizio, potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione l'opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione.

Tale norma deve essere letta in combinato disposto con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni il quale, all'art.



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Il Direttore**

21, prescrive che *“Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”*.

Alla luce delle disposizioni vigenti, questo Ispettorato ha introdotto la fattispecie del divieto di pantouflage nel PIAO 2023-2025 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione - ex art. 6 D.L. 80/2021, tra le misure generali obbligatorie di prevenzione della corruzione, prevedendo l'osservanza di determinati obblighi ai fini dell'applicazione della norma.

In considerazione di ciò, al fine di dare attuazione al disposto del citato PIAO 2023-2025, confermato nel PIAO 2024-2026, si adotta la presente circolare in materia di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

Si dà preliminarmente atto che l'Autorità Nazionale anticorruzione è intervenuta più volte in materia con l'intento di precisare alcuni punti controversi, che di seguito brevemente si riassumono (parere ANAC AG74 del 21 ottobre 2015 e nella delibera 1074 del 21 novembre 2018).

A. Ambito di applicazione:

La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato *poteri autoritativi o negoziali* nei confronti di soggetti privati.

1. In particolare, per “dipendenti” interessati dal divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 si intendono:
 - i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
 - i soggetti legati alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo, secondo quanto disposto al riguardo dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 a tenore del quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 sono da considerarsi dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione, stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Dalla lettura del D.Lgs. n. 39/2013, si ricava, pertanto, che, tra gli altri, sono assimilati ai dipendenti, per i fini di cui all'art. 53, comma 16-ter, coloro che ricoprono incarichi amministrativi di vertice (Direttore) nonché coloro ai quali è conferito incarico di funzione dirigenziale interno o esterno;
2. per dipendenti con “poteri autoritativi o negoziali”, si intendono:
 - i dipendenti che concretamente ed effettivamente, per conto della Pubblica Amministrazione, emanano provvedimenti amministrativi e perfezionano negozi



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Il Direttore**

giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'Ente (a titolo meramente esemplificativo i dirigenti e coloro che svolgono incarichi dirigenziali, ad es. ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché coloro che esercitano funzioni apicali o ai quali sono state conferite specifiche deleghe di rappresentanza all'esterno della PA);

- i dipendenti che - pur non esercitando tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente; inoltre il divieto in questione si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento, fatta salva la verifica in concreto che le funzioni svolte dal dipendente siano state esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato.

Nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano pertanto sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi, sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere).

B. Definizione di soggetti privati:

- la nozione di soggetto privato deve essere la più ampia possibile: sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione. Occorre in ogni caso verificare in concreto se le funzioni svolte dal dipendente siano state esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato.

C. Sanzioni:

- Le conseguenze della violazione del suddetto divieto attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma. Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione per i tre anni successivi al conferimento dell'incarico.
- Ulteriore misura sanzionatoria prevede l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.

Sulla base di quanto rappresentato ed in continuità con il Piano sopra richiamato, si indicano, di seguito, gli adempimenti che questo Ispettorato, in relazione alle rispettive competenze, è tenuto a porre in essere o a verificare che siano posti in essere, senza ritardo, al fine di garantire l'osservanza della disposizione di cui al richiamato articolo 53, comma 16-ter, del



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Il Direttore**

D.Lgs. 165/2001, con riferimento in particolare alle procedure di affidamento e ai contratti individuali di lavoro.

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Nei bandi o negli atti prodromici inerenti a qualsiasi procedura di affidamento, si deve inserire la previsione relativa alla insussistenza, in capo al soggetto, delle condizioni di cui al citato articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Al riguardo, si precisa che la suddetta previsione è da ripetere anche nel modello di autocertificazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativo al possesso dei requisiti che gli operatori devono produrre. Nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva da rendersi da parte dell'operatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per la procedura di affidamento deve essere inserita la seguente dichiarazione:

“di non trovarsi nelle condizioni cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 che dispone: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

2. Ugualmente al momento della sottoscrizione del contratto (o di atto analogo) il soggetto affidatario deve rendere la dichiarazione di cui sopra.

Per tale ragione la stessa deve essere inserita mediante la previsione di un apposito articolo nello schema di contratto ovvero in caso di sottoscrizione di atto analogo può anche essere acquisita apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

3. Occorre che i responsabili della procedura di affidamento assicurino i dovuti controlli sul rispetto, da parte dei soggetti, del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (la responsabilità della verifica è della stazione appaltante).
4. Per i soggetti nei confronti dei quali emerga a seguito di controlli il verificarsi della condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, deve essere disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento.



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Il Direttore**

CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO

1. Nei contratti individuali di lavoro riferiti a dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato ovvero relativi a incarichi di vertice e/o dirigenziali/ direttoriali, va inserita la seguente clausola:

"ART...-Svolgimento di Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Il/La sottoscritto/a..... si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto al rispetto del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter del d.Lgs. n. 165/2001";

2. In occasione della cessazione del rapporto/incarico;

a. vanno inseriti nel provvedimento che dispone la cessazione i seguenti punti:

“-ai sensi dell'art.53, comma 16 ter del D.lgs.165/2001 è fatto divieto al dipendente interessato, che abbia esercitato potestà o potere negoziale per conto di ISIN, di prestare attività lavorativa o professionale presso i destinatari dei provvedimenti adottati o dei contratti conclusi con il suo apporto decisionale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

-l'ISIN agirà in giudizio, per il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53 comma 16 ter del D.lgs. n.165/2001;"

b. va acquisita, da parte del soggetto cessando, la dichiarazione di consapevolezza del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter del D.lgs. n.165/2001.

3. Nel caso sia emersa la violazione del divieto contenuto nell'articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001 sarà necessario fornire, per tutte le azioni del caso, ivi compresa quella risarcitoria, immediata informativa al RPCT e al Segretario Generale dell'ISIN.

Roma, lì 12.04.2024

Il Direttore

Avv. Maurizio Pernice



Maurizio Pernice
12.04.2024
12:04:28
GMT+01:00